

Determina a contrarre per l'affidamento di un servizio per il controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie relativi agli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018 e approvazione del capitolato speciale d'appalto. Importo a base d'asta al netto di oneri fiscali pari ad euro 7.500,00 (oneri della sicurezza pari a euro 0,00). Codice CIG ZA22F029CD.

Determinazione n. 142 del 04/12/2020

Determina a contrarre per l'affidamento di un servizio per il controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie relativi agli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018 e approvazione del capitolato speciale d'appalto. Importo a base d'asta al netto di oneri fiscali pari ad euro 7.500,00 (oneri della sicurezza pari a euro 0,00). Codice CIG ZA22F029CD.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 142 DI DATA 04 Dicembre 2020

SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

OGGETTO:

Determina a contrarre per l'affidamento di un servizio per il controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie relativi agli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018 e approvazione del capitolato speciale d'appalto. Importo a base d'asta al netto di oneri fiscali pari ad euro 7.500,00 (oneri della sicurezza pari a euro 0,00). Codice CIG ZA22F029CD.

RIFERIMENTO : 2020-S116-00226

Pag 1 di 7

Num. prog. 1 di 121

L'articolo 36, comma 1, della legge provinciale 7/8/2006, n. 5 e s.m., prevede che, in attuazione del Piano provinciale del sistema educativo, la Provincia possa affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri Enti senza scopo di lucro.

Il D.P.P. 1/10/2008, n. 42-149/Leg, recante "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", dà attuazione delle disposizioni legislative provinciali.

L'art. 32 del Regolamento sopra citato prevede in particolare l'assoggettabilità al controllo, anche a campione,

delle attività rendicontate dalle istituzioni formative paritarie. Tale articolo, al comma 4, recita testualmente: "Le attività rendicontate sono soggette a controllo da parte della struttura provinciale competente anche mediante controllo a campione individuato in percentuale dal dirigente anche per estrazione; è comunque assoggettato al controllo un campione pari ad un minimo del 20 per cento. La struttura provinciale competente per il controllo dei rendiconti estratti a campione e della relativa documentazione può avvalersi di una società di revisione iscritta all'albo speciale dei revisori contabili. Resta ferma la possibilità per la struttura provinciale competente di controllare anche i rendiconti non estratti secondo modalità definite dal dirigente della struttura medesima".

Stante la necessità di procedere al controllo delle rendicontazioni delle istituzioni formative paritarie relative al biennio formativo 2016/2017 e 2017/2018 e di seguito specificate:

- n. 14 rendiconti riferiti ai servizi di formazione professionale affidati alle Istituzioni formative paritarie presentati negli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018;

- n. 8 rendiconti relativi ai percorsi di Alta formazione professionale affidati alle Istituzioni formative paritarie che si sono conclusi negli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018,

si è proceduto ad individuare il campione di rendiconti da assoggettare a controllo; nel rispetto della normativa sopra richiamata, sono stati individuati n. 5 (cinque) rendiconti attraverso la modalità di estrazione a campione approvata con determinazione del già Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 177 del 11/11/2015. Le operazioni di estrazione risultano da un apposito verbale (ID 464707386 del 12/10/2020). Sono stati pertanto estratti i seguenti rendiconti:

IeFP:

1) CFP Canossa - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2017-2018;

2) CFP Opera Armida Barelli - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2016-2017;

3) CFP Ivo de Carneri - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2017-2018;

Alta formazione (AFP):

4) Enaip Trentino percorso "Tecnico superiore, servizi turistici e ricettivi (Tesero) - ed. 17 -18 rendicontazione finale;

5) Enaip Trentino percorso "Tecnico superiore, cucina e ristorazione (Tione) - biennio 2014/2016.

RIFERIMENTO : 2020-S116-00226

Pag 2 di 7

Num. prog. 2 di 121

Si ritiene inoltre opportuno, considerata anche la possibilità di verificare rendiconti non estratti, di procedere alla verifica parziale di altri n. 2 (due) rendiconti relativamente a specifici aspetti, preso atto che, a seguito del controllo contabile ai fini dell'erogazione del saldo, è emersa la necessità di approfondimenti da effettuarsi presso la sede dell'Istituzione. Si tratta quindi dell'approfondimento di alcuni specifici aspetti relativamente ai seguenti rendiconti:

6) ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2016/17 e 2017/18 - verifica della quantificazione dell'importo e delle modalità di contabilizzazione in relazione alle risorse assegnate e liquidate ma non ancora utilizzate dall'Ente alla data del 31/8/2018 - Fondo "Credito Pat";

7) CFP UNIVERSITÀ POPOLARE TRENINA - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2016/17 e 2017/18 - verifica della quantificazione dell'importo e delle modalità di contabilizzazione dei costi per collaborazioni professionali esterne, di cui al punto 6 del documento dei criteri e del costo denominato "voce c1 - canoni di locazione", di cui al paragrafo 7 del documento dei criteri.

Per il controllo dei rendiconti di cui sopra si intende avvalersi, così come previsto dal D.P.P.

1/10/2008, n. 42-149/Leg, dell'apporto di una società di revisione iscritta all'albo speciale dei revisori contabili e si necessita quindi di procedere all'affidamento di detto servizio. Si evidenzia come tale attività sia compatibile con il programma annuale delle attività per la formazione professionale 2020-2021 di cui alla deliberazione n. 1188 del 7/8/2020, con particolare riferimento alla spesa programmata per i controlli della documentazione contabile dei rendiconti di spesa nell'ambito delle azioni di sviluppo del sistema formativo, tavola 4.2.1 dell'Allegato 2. Sulla base della normativa relativa all'attività contrattuale vigente, inoltre, si individua nella trattativa privata esperita con il metodo del confronto concorrenziale (ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.) la procedura idonea per

l'affidamento del servizio in oggetto.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, con il presente provvedimento si autorizza l'indizione di una trattativa privata previo confronto concorrenziale, mediante richiesta d'offerta in MEPAT, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i.

al fine di individuare una Società di revisione iscritta all'albo speciale dei revisori contabili per l'affidamento del servizio di controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie di cui ai precedenti paragrafi.

L'importo a base d'asta per detto servizio è pari ad euro 7.500,00 (al netto di oneri fiscali), di cui oneri della sicurezza pari a euro zero, trova la sua giustificazione in relazione alle prestazioni richieste nel capitolato speciale d'appalto.

Dato atto che:

- è stata predisposta la seguente documentazione necessaria all'indizione della gara, che si approva e allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

- Capitolato speciale d'appalto,
- Schema lettera richiesta d'offerta in MEPAT;

RIFERIMENTO : 2020-S116-00226

Pag 3 di 7

Num. prog. 3 di 121

- non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la quantificazione degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008;

- non si ritiene ammissibile il ricorso al subappalto in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale e altamente specialistico;

- non è richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge provinciale 2/2016 e dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016.

Considerato inoltre che:

- gli oneri della manodopera e le disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, non sono valorizzati in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale;

- per quanto riguarda il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 19 ter della legge provinciale 9/3/2016, n. 2 secondo quanto stabilito al punto 3.3 dell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13/3/2020 si è proceduto ad escludere dalla procedura di gara oggetto del presente provvedimento la società aggiudicataria dell'affidamento precedente (determinazione di aggiudicazione n. 107 del 24/5/2018 e s.m.) e un operatore non aggiudicatario invitato alla stessa procedura. Quest'ultimo è stato scelto, secondo norma, tramite estrazione i cui esiti sono riportati in apposito verbale di data 2/10/2020 (ID n. 466093359 19/10/2020);

- si intende procedere ad una richiesta d'offerta in MEPAT a n. 5 (cinque) operatori economici abilitati al bando "Servizi amministrativi" (CPV 79200000-6 "Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali"), ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 4, della legge provinciale 23/1990;

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 16 comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, tenuto conto che l'oggetto riportato nel Capitolato speciale d'appalto risulta essere assai dettagliato e pertanto non sussiste la necessità di provvedere a ulteriori valutazioni;

- l'espletamento del servizio verrà disciplinato da un contratto stipulato mediante ordine di acquisto su MEPAT;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il codice CIG è ZA22F029CD;

- ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 di data 20 dicembre 2013 che approva le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cristina Ioriatti, Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
- visto il D.P.P. 1/10/2008, n. 42-149/Leg, recante "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)";
- visto l'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm.;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- vista la legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 "Misure di semplificazione e potenziamento della competitività";
- vista la L.P. 03.04.1997, n. 7 concernente "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento";
- visto il D.P.G.P. 26.3.1998, n. 6-78/Leg recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'art. 53, l'art. 56 n. 4/2, tenuto conto della presumibile esigibilità della spesa;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento" e relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;
- visto l'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e le disposizioni attuative emanate in materia che definisce gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto l'art. 53, comma 16 ter, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.;
- visti tutti gli atti e i provvedimenti citati in premessa;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'indizione di una trattativa privata, previo confronto concorrenziale mediante richiesta d'offerta in MEPAT, ai sensi dell'art. 21 comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i. per l'affidamento di un servizio per il controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie relativi agli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018;
2. di fissare l'importo a base d'asta pari ad euro 7.500,00 (al netto di oneri fiscali) di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza;
3. di attivare una richiesta d'offerta in MEPAT con invito a n. 5 (cinque) operatori economici, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 4, della legge provinciale 23/1990, abilitati al bando MEPAT "Servizi amministrativi" (CPV 79200000-6 "Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali") nel rispetto, come espresso in premessa, del principio di rotazione degli inviti;

4. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 16 comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e che l'espletamento del servizio verrà disciplinato da un contratto stipulato mediante ordine di acquisto su MEPAT;
5. di dare atto che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la quantificazione degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 81/2008;
6. di dare atto che non si rende necessaria la valorizzazione degli oneri della manodopera in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale;
7. di approvare, con riferimento al confronto concorrenziale di cui al precedente punto 1), il capitolato speciale di appalto (allegato A) e lo schema di lettera di richiesta d'offerta in MEPAT (allegato B), che costituiscono allegati parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;
8. di disporre che per ragioni d'urgenza, il servizio potrà essere affidato alla ditta aggiudicataria nelle more della stipula del contratto. In tal caso, il corrispettivo dovuto sarà erogato solo dopo l'avvenuta formalizzazione del medesimo;
9. di dare atto che non è richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge provinciale 2/2016 e dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016;
10. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento di euro 9.150,00 onnicomprensivo di oneri ed IVA, in base alla presumibile esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con le risorse già prenotate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1188 di data 7 agosto 2020 (p.f. 2016753-001) sul capitolo 255400 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il codice CIG è il seguente ZA22F029CD;
12. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2020-S116-00226

Pag 6 di 7 SG

Num. prog. 6 di 121

001 Allegato A - Capitolato speciale di appalto 002 Allegato B - Schema lettera richiesta d'offerta in MEPAT

Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Cristina Ioriatti RIFERIMENTO : 2020-S116-00226

Pag 7 di 7

Num. prog. 7 di 121

ALLEGATO A)

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO

SOGLIA COMUNITARIA DI:

CONTROLLO DEI RENDICONTI E DELLA

RELATIVA DOCUMENTAZIONE DELLE

ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI FORMATIVE

PARITARIE RELATIVI AGLI ANNI

FORMATIVI 2016/2017 E 2017/2018

1 1

Num. prog. 8 di 121

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....3

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....4

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore.....6

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante.....7

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....7

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.....9

Art. 7 - Durata del contratto.....	9
Art. 8 - Importo del contratto.....	10
Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	10
Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	10
Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto.....	12
Art. 15 - Vicende soggettive dell'appaltatore.....	12
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	12
Art. 17 - Subappalto.....	12
Art. 18 - Tutela dei lavoratori.....	12
Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	13
Art. 20 - Sicurezza.....	13
Art. 21 - Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	13
Art. 22 - Proprietà dei prodotti.....	13
Art. 23 - Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 24 - Garanzia definitiva.....	14
Art. 25 - Obblighi assicurativi.....	14
Art. 26 - Penali.....	14
Art. 27 - Risoluzione del contratto.....	15
Art. 28 - Recesso.....	16
Art. 29 - Definizione delle controversie.....	16
Art. 30 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	16
Art. 31 - Obblighi in materia di legalità.....	17
Art. 32 - Spese contrattuali.....	17
Art. 33 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	17
Art. 34 - Disposizioni anticorruzione.....	17
Art. 35 - Norma di chiusura.....	18

2 2

Num. prog. 9 di 121

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di controllo dei rendiconti e della relativa documentazione delle attività delle Istituzioni formative paritarie relativi agli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018 che le stesse Istituzioni hanno attuato nel rispetto del "Documento dei Criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f.2016/17" (di seguito "Documento dei criteri") approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 478 del 5/4/2019 e s.m. I rendiconti sono estratti a campione e/o selezionati dal Servizio competente a seguito di necessità di approfondimento di specifici aspetti contabili da effettuarsi presso la sede dell'Ente.

2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come appalto di servizi ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale n. 23/1990 e s.m. "disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e sono finalizzate al controllo della spesa sostenuta per la realizzazione dei servizi di formazione professionale e dei percorsi di alta formazione professionale affidati alle istituzioni formative paritarie.

3. Nello specifico i rendiconti di spesa oggetto del servizio di controllo di cui al presente capitolato sono i seguenti:

• rendiconti estratti a campione:

- 1) CFP Canossa - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2017-2018;
- 2) CFP Opera Armida Barelli - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2016-2017;
- 3) CFP Ivo de Carneri - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2017-2018;
- 4) Enaip Trentino percorso "Tecnico superiore, servizi turistici e ricettivi (Tesero)" - ed. 17 -18

rendicontazione finale;

5) Enaip Trentino percorso "Tecnico superiore, cucina e ristorazione (Tione)" - biennio 2014/2016;

• rendiconti sottoposti a specifiche verifiche:

6) ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2016/17 e 2017/18 -

verifica della quantificazione dell'importo e delle modalità di contabilizzazione in relazione alle risorse assegnate e liquidate ma non ancora utilizzate dall'Ente alla data del 31/8/2018 -

Fondo "Credito Pat";

7) CFP UNIVERSITA' POPOLARE TRENINA - servizi di formazione professionale per l'anno formativo 2016/17 e 2017/18 -

verifica della quantificazione dell'importo e delle modalità di contabilizzazione dei Costi per collaborazioni professionali esterne, di cui al punto 6 del Documento dei criteri e del costo denominato "voce C1 - Canoni di locazione", di cui al paragrafo 7 del Documento dei criteri.

3 3

Num. prog. 10 di 121

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'Istituzione formativa oggetto del controllo, acquisendo dalla stessa tutti i documenti, i dati e le informazioni contabili ed extracontabili necessarie allo svolgimento dei controlli.

2. Nel dettaglio, le attività richieste all'appaltatore in riferimento alle pratiche 1), 2), 3), 4) e 5), di cui all'art. 1 comma 3, sono le seguenti:

a) verifica che la documentazione in originale comprovante gli oneri/costi e i proventi/ricavi sia costituita da fatture o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) verifica che la suddetta documentazione rispetti i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

- sia riferita ad oneri/proventi inerenti alle attività/servizi affidati ai sensi del contratto, ammessi a finanziamento e sostenuti nel rispetto delle disposizioni contrattuali, normative e amministrative provinciali, nazionali e dell'Unione europea;

- sia di competenza del periodo di riferimento e la spesa sia ammissibile;

- sia intestata all'ente convenzionato/istituzione formativa/soggetto gestore della stessa o sia comunque riconducibile all'attività /servizio affidato;

- sia quietanzata o accompagnata da idoneo titolo giustificativo dell'avvenuto pagamento;

- sia riferita ad oneri imputabili direttamente o indirettamente all'attività;

con riferimento agli oneri imputati indirettamente, il controllo deve accertare che i criteri di imputazione siano equi e proporzionali, nonché

corrispondenti ai criteri dichiarati nell'ambito della documentazione rendicontale trasmessa alla Provincia ai sensi dell'art. 11, comma 3, del contratto di servizio approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 del 31/8/2015;

- sia registrata in contabilità nel rispetto delle normative vigenti, tenuto conto dei principi e della prassi contabile più accreditata;

- non sia stata oggetto di altra forma di contribuzione o finanziamento pubblico;

c) con particolare riferimento ai proventi, la verifica deve fra l'altro prevedere: il controllo della correttezza dei proventi indicati a rendiconto relativamente alle quote pagate dagli utenti alle istituzioni formative a titolo di concorso per la partecipazione alle attività formative ed agli esami finali e di abilitazione/idoneità, come definite dai Programmi annuali delle attività per la formazione professionale relativi agli anni 2016/2017 e 2017/2018 e, in generale, la corretta imputazione al rendiconto di altri proventi conseguiti dall'istituzione formativa;

d) controllo incrociato rendiconto-bilancio delle Istituzioni formative paritarie o dei relativi soggetti gestori finalizzato a garantire la legittimità e correttezza delle risultanze rendicontali. Con riferimento alla separazione contabile operata tra le attività paritarie, le altre attività affidate, e quelle ulteriori eventualmente realizzate dall'ente/dall'istituzione formativa, il controllo è volto ad accertare che le 4 4

Num. prog. 11 di 121

modalità operative di attuazione della stessa non determinino sovracompensazioni illegittime a carico della Provincia.

Nel dettaglio, le attività richieste all'appaltatore in riferimento alle pratiche n. 6) e 7) oggetto di controllo, di cui all'art. 1 comma 3, sono invece le seguenti:

e) ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI - servizi di formazione professionale - anno formativo 2016/17 e 2017/18 - Si chiede di approfondire le modalità di contabilizzazione in relazione alla gestione delle risorse assegnate con riferimento all'attività finanziata sulla base del contratto di servizio e liquidate dalla Provincia ma non ancora utilizzate dall'Ente. In particolare, si chiede di ricostruire le scritture di bilancio a partire dal 1/9/2016 e fino al 31/8/2018 e verificarne la correttezza, sia in riferimento alla quota utilizzata sia accantonata. Si chiede infine di verificare che dette scritture siano state imputate correttamente in riferimento ai rendiconti presentati alla Provincia;

f) CFP UNIVERSITA' POPOLARE TRENINA - servizi di formazione professionale - anno formativo 2016/17 e 2017/18 - Si chiede di approfondire le modalità di calcolo adottate per la quantificazione dell'importo dei "Costi per collaborazioni professionali esterne", di cui al punto 6 del Documento dei criteri e del costo denominato "Voce C1 - Canoni di locazione", di cui al paragrafo 7 del Documento dei criteri, attribuiti alle attività rientranti nel contratto di servizio. Si chiede di verificare che dette scritture siano state imputate correttamente in riferimento ai rendiconti presentati alla Provincia.

3. La documentazione così prodotta dovrà essere verificata a campione secondo metodologia e tecniche di revisione che garantiscano l'effettività, la certezza e l'attendibilità dei controlli, nonché nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 39/2010. Il campione definito nella fase preliminare dell'avvio dei controlli dovrà essere adeguatamente ampliato qualora si riscontrasse la presenza di illegittimità, da intendersi anche come non conformità rispetto ai criteri di finanziamento provinciali, in modo tale da ridurre il rischio di errore di campionamento.

4. Tutti i documenti visionati dovranno essere contrassegnati con un apposito timbro fornito dalla stazione appaltante.

5. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività:

FASE 1: acquisizione della documentazione e contatto con l'Istituzione formativa paritaria individuata per il controllo Nel corso di tale fase l'appaltatore acquisirà la documentazione amministrativa relativa ai finanziamenti (determinazioni dirigenziali, deliberazioni della Giunta provinciale, documentazione presentata dall'Istituzione, ecc.). A tal fine la stazione appaltante trasmetterà per via telematica, contestualmente alla stipula del contratto, la suddetta documentazione all'appaltatore. A seguito dell'esame della stessa, l'appaltatore prenderà contatto con l'Istituzione formativa al fine di organizzare le successive fasi di verifica in loco, renderla edotta circa le modalità del controllo e consentire la predisposizione della documentazione da visionare.

5 5

Num. prog. 12 di 121

FASE 2: controllo della documentazione, acquisizione e valutazione di eventuali controdeduzioni, redazione del verbale di verifica Nel corso di tale fase l'appaltatore eseguirà i controlli nei termini specificati al successivo art. 7 del presente capitolato speciale. L'appaltatore dovrà opportunamente coinvolgere l'Istituzione formativa acquisendo dalla stessa tutti i dati e le informazioni contabili ed extracontabili necessarie allo svolgimento dei controlli.

A conclusione delle operazioni di verifica l'appaltatore provvederà alla stesura del verbale di cui al successivo comma 7 del presente articolo.

Qualora l'esame della documentazione evidenziasse la necessità di effettuare rettifiche al rendiconto controllato, inerenti alla non ammissibilità

di oneri o all'imputabilità di proventi non portati in detrazione, l'appaltatore dovrà rappresentare per iscritto all'Istituzione formativa paritaria tali esiti ed acquisire le controdeduzioni della stessa, assegnando a tal fine un termine di 30 (trenta) giorni per la risposta. L'appaltatore valuterà le controdeduzioni acquisite e redigerà il verbale di verifica di cui al successivo comma 7 del presente articolo, dando atto, fra l'altro, delle eventuali rettifiche, delle motivazioni delle stesse, dell'acquisizione delle controdeduzioni e dell'eventuale non idoneità di queste ultime ai fini dell'ammissibilità delle quote di rendiconto oggetto di contestazione.

6. L'appaltatore è tenuto, per ogni verifica di rendiconto, alla predisposizione di un verbale, sottoscritto dal responsabile della revisione e dal personale incaricato del controllo, di cui al successivo articolo 3, comma 6 del presente capitolato, dai referenti dell'Istituzione formativa paritaria presenti alla verifica nonché dal relativo legale rappresentante, riportante:

- l'attestazione del metodo campionario adottato e l'indicazione del campione controllato, nel caso di applicazione del metodo campionario;
- l'esito finale di tutti i controlli eseguiti con specifico riferimento alle singole prestazioni descritte ai precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
- il dettaglio delle eventuali rettifiche del rendiconto, inerenti ad oneri non ammissibili o a proventi da imputare, con la relativa motivazione e la valutazione tecnica delle controdeduzioni dell'Istituzione formativa paritaria, come meglio specificato al precedente comma 5, fase 2 del presente articolo.

7. I verbali di verifica dovranno essere presentati ai fini dell'adempimento del contratto alla stazione appaltante - Provincia - Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema entro il termine di cui all'art. 7 del presente capitolato.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore 1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio,

deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. L'appaltatore, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del diritto di riservatezza, fornirà informazioni riservate esclusivamente ai dipendenti che le richiederanno in funzione del corretto svolgimento dell'attività prevista e si impegna inoltre a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni 6 6

Num. prog. 13 di 121

interne di cui possa venire al corrente nello svolgimento del proprio incarico.

3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

4. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

5. In particolare, l'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato e alla normativa vigente in materia. L'appaltatore risponde nei confronti della Provincia Autonoma di Trento in analogia all'art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m. (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

6. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto e comunque prima di contattare l'Istituzione formativa paritaria, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 5, fase 1 del presente capitolato, l'appaltatore trasmette alla Provincia Autonoma di Trento (Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema) il nominativo del "responsabile della revisione", di cui all'art. 1, comma 1 lettera i) del D.Lgs. 39/2010, nonché i nominativi del personale incaricato dello svolgimento del servizio presso le Istituzioni formative paritarie. Il personale incaricato dell'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere in possesso dell'idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale.

7. L'appaltatore si obbliga a consentire alla Provincia Autonoma di Trento, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, il monitoraggio in itinere dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente articolo 2.

8. L'appaltatore si obbliga ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste dal presente capitolato speciale.

Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante 1. La stazione appaltante garantisce la messa a disposizione della documentazione amministrativa relativa ai finanziamenti alle Istituzioni formative paritarie oggetto di controllo (determinazioni dirigenziali, deliberazioni della Giunta provinciale, documentazione presentata dall'Istituzione, ecc.).

Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione 7 7

Num. prog. 14 di 121

di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.

Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991,

n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente:

"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs.

30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

j) le norme del codice civile;

k) la normativa di settore: la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m.

"Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e il DPP 1

ottobre 2008, n. 42-149/Leg Approvazione del "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)";

8 8

Num. prog. 15 di 121

1) il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.

1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate

contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
- a.2) la lettera di richiesta di preventivo e i relativi allegati;
- a.3) il preventivo di spesa dell'appaltatore.

2. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art.

15, comma 3, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.

50/2016. In particolare, l'espletamento del servizio verrà disciplinato da un contratto stipulato mediante ordine di acquisto su MEPAT.

Art. 7 - Durata del contratto 1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto o comunque dalla consegna, da parte della stazione appaltante, della documentazione amministrativa di cui alla fase I descritta al comma 5, del precedente art.

2, esclusi i giorni intercorrenti tra la richiesta delle controdeduzioni e la produzione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 2 e deve concludersi entro il 31/12/2021.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC. In tal caso, il corrispettivo dovuto sarà erogato solo dopo l'avvenuta formalizzazione del contratto.

3. L'eventuale richiesta di proroga del termine per l'adempimento, che dovrà pervenire almeno entro 20 giorni prima del termine di esecuzione, necessitata da difficoltà oggettive o da cause impreviste connesse con l'espletamento dell'incarico, potrà essere valutata ed eventualmente accolta da parte della stazione appaltante con propria nota.

9 9

Num. prog. 16 di 121

4. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare il termine, dandone tempestiva comunicazione all'appaltatore, nel caso si ravvisassero impossibilità oggettive per l'espletamento dell'incarico.

Art. 8 - Importo del contratto 1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per la realizzazione del servizio è determinato in base al preventivo di spesa presentato.

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto 1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto 1. Il direttore dell'esecuzione stabilisce l'avvio dell'esecuzione a partire dalla data di cui al comma 1 o comma 2 dell'art. 7.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si

applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, su presentazione del verbale di cui all'art. 2, comma 6 e 7

redatto in conformità alle specifiche tecniche ivi previste e di idonea documentazione fiscale, come segue:

10 1

Num. prog. 17 di 121

- una quota pari al 40% dell'importo di cui all'art. 8 del presente capitolato, previa conclusione della verifica di n. 3 (tre) delle pratiche soggette al controllo e accertamento da parte della stazione appaltante della regolarità di esecuzione della prestazione;

- il rimanente 60% dell'importo pattuito previa conclusione della verifica di tutte le restanti pratiche oggetto dell'appalto.

2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione dei verbali di verifica di cui all'art. 2 ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30

(trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale,

compatibilmente con la disponibilità di cassa della struttura competente. In particolare, la fattura elettronica deve riportare i seguenti dati: il codice univoco di sei caratteri (codice IPA) del competente Servizio (W05601),

il codice CIG e il numero di protocollo della lettera di incarico (ordine d'acquisto MEPAT). La fattura dovrà essere intestata a: Provincia Autonoma di Trento- Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - via Gilli, 3 TRENTO - CF: 00337460224.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità

contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016,

sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 4, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

11 1

Num. prog. 18 di 121

Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto 1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 - Vicende soggettive dell'appaltatore 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27,

comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni att

... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...